



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

L'anno 2013, il giorno 17 dicembre, nella residenza municipale

tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, piazza del Popolo n.16, in persona del Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali – Personale, dr. Gianluigi Berardi, nato a Mola di Bari (BA) il 27 agosto 1970, cod.fisc. BRRGLG70M27F280K, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo (in seguito identificato quale datore di lavoro), in esecuzione del decreto C.S. n.27273 del 24/05/2013;

e

il sig. BELLADONNA Vito, nato a Bari il 10.02.1970, ivi residente al vico XIV corso Vittorio Emanuele n.19, codice fiscale: BLLVTI70B10A662Z (in seguito identificato quale dipendente).

Vista la determina:

- n.214/DD/SERV01 del 16/12/2013

Considerato che ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995 deve procedersi alla stipula del contratto individuale:

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale (20 ore settimanali), con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 – Proroga del rapporto di lavoro

La proroga del rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo determinato in atto con scadenza il 16.12.2013, avrà la durata di mesi 6 a decorrere senza soluzione di continuità dal 17.12.2013 e si protrarrà sino a tutto il 16.06.2014.

Il rapporto di lavoro si risolverà, automaticamente, alla data di scadenza dello stesso.

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale (20 ore settimanali).

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza

obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente è inquadrato, con effetto dal 17 dicembre 2013 e fino cessazione del rapporto, nella categoria "D" pos.econ."D1" con il profilo professionale di "Istruttore direttivo"- Area programmazione e progettazione.

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del CCNL vigente prevede attività caratterizzate da:

- Elevate conoscenze pluri specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale;
- Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova.

Art.6 -Trattamento economico

La retribuzione, rapportata al periodo di effettivo servizio, è quella prevista dal vigente CCNL-comparto Regioni-Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio base
- Rateo di tredicesima

Si aggiungono altre indennità se ed in quanto dovute per legge.

Art.7 -Luogo e sede di lavoro

Il dipendente Belladonna Vito è destinato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno – Servizio 9: Ufficio Piano di Zona. Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 20 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Responsabile del Servizio.



Art.9 -Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs.n.165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.lgs.n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96.

Art.11-Disposizioni di rinvio

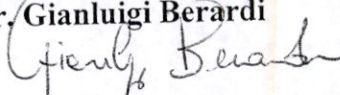
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

IL Responsabile del Servizio 1
Dr. Gianluigi Berardi

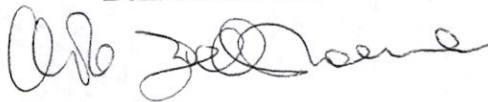


Il dipendente
Belladonna Vito



Il sottoscritto, Belladonna Vito, dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9.

Il dipendente
Belladonna Vito





CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

L'anno 2012, il giorno 17 dicembre 2012 del mese di dicembre, nella residenza municipale

tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, piazza del Popolo n.16, in persona del Dirigente I Settore: Segreteria – AA.GG. – Personale – Servizi Demografici, avv.Cristina Carlucci, nata a Taranto il 17 luglio 1966, cod.fisc.CRLCST66L57L049N, domiciliato per la carica presso L'Ente medesimo (in seguito identificato quale datore di lavoro), in esecuzione del decreto del Commissario Prefettizio del 5.12.2012, protocollo n.58375;

e

il sig. BELLADONNA Vito, nato a Bari il 10.02.1970, ivi residente al vico XIV corso Vittorio Emanuele n.19, codice fiscale: BLLVTI70B10A662Z (in seguito identificato quale dipendente).

Viste le determine:

- n.157/DD/Settore1 del 28.05.2010;
- n. 354/DD/Settore 1 del 27.11.2012

Considerato che ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995 deve procedersi alla stipula del contratto individuale:

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale, con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 - Durata del rapporto di lavoro

Il presente rapporto di lavoro, di carattere subordinato a tempo determinato, della durata di un anno, decorrerà dal 17 dicembre 2012 e si protrarrà sino a tutto il 16 dicembre 2013

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente è inquadrato, con effetto dal 17 dicembre 2012 e fino cessazione del rapporto, nella categoria "D" pos.econ."D1" con il profilo professionale di "Istruttore direttivo"- Area programmazione e progettazione.

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del CCNL vigente prevede attività caratterizzate da:

- Elevate conoscenze pluri specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale;
- Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova.

Art.6 -Trattamento economico

La retribuzione, rapportata al periodo di effettivo servizio, è quella prevista dal vigente CCNL-comparto Regioni-Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio base
- Rateo di tredicesima

Si aggiungono altre indennità se ed in quanto dovute per legge.

Art.7 -Luogo e sede di lavoro

Il dipendente Belladonna Vito è destinato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno -VI Settore: Ufficio di Piano. Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 20 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Dirigente di settore.

Art.9 -Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs.n.165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.lgs.n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96.

Art.11-Disposizioni di rinvio

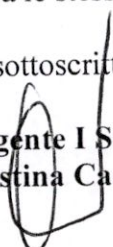
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.12-Registrazione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

IL Dirigente I Settore
avv.Cristina Carlucci



Il dipendente

Belladonna Vito



Il sottoscritto, Belladonna Vito, dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9.

Il dipendente

Belladonna Vito



ITALIA - 2012

5

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA



Codice
Fiscale **BLLVTI70B10A662Z**

Data di
scadenza **23/12/2016**

Cognome **BELLADONNA**

Nome **VITO**

Luogo
di nascita **BARI**

Provincia **BA**

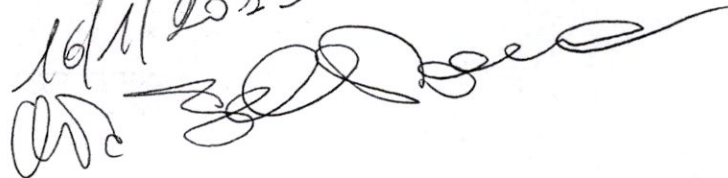
Data
di nascita **10/02/1970**

Sesso **M**



Dati sanitari regionali

16/1/2013





CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

L'anno 2013, il giorno 17 dicembre, nella residenza municipale

tra

Il Comune di Modugno, con sede in Modugno, piazza del Popolo n.16, in persona del Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali – Personale, dr. Gianluigi Berardi, nato a Mola di Bari (BA) il 27 agosto 1970, cod.fisc. BRRGLG70M27F280K, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo (in seguito identificato quale datore di lavoro), in esecuzione del decreto C.S. n.27273 del 24/05/2013;

e

il sig. BELLADONNA Vito, nato a Bari il 10.02.1970, ivi residente al vico XIV corso Vittorio Emanuele n.19, codice fiscale: BLLVTI70B10A662Z (in seguito identificato quale dipendente).

Vista la determina:

- n.214/DD/SERV01 del 16/12/2013

Considerato che ai sensi dell'art.14 del CCNL 16.07.1995 deve procedersi alla stipula del contratto individuale:

si conviene e stipula quanto segue

il presente Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale (20 ore settimanali), con l'osservanza delle seguenti clausole negoziali:

Art.1 – Proroga del rapporto di lavoro

La proroga del rapporto di lavoro di carattere subordinato a tempo determinato in atto con scadenza il 16.12.2013, avrà la durata di mesi 6 a decorrere senza soluzione di continuità dal 17.12.2013 e si protrarrà sino a tutto il 16.06.2014.

Il rapporto di lavoro si risolverà, automaticamente, alla data di scadenza dello stesso.

Art.2 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale (20 ore settimanali).

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza

obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito della procedura di annullamento e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

Art.3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

Il dipendente è inquadrato, con effetto dal 17 dicembre 2013 e fino cessazione del rapporto, nella categoria "D" pos.econ."D1" con il profilo professionale di "Istruttore direttivo"- Area programmazione e progettazione.

Art.4 - Mansioni corrispondenti alla categoria

In relazione al suddetto profilo professionale vengono assegnate le corrispondenti mansioni, secondo le determinazioni recate nell'ambito dell'allegato "A" del CCNL del 31.03.1999, riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta, nonché secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, in materia di nuova classificazione del personale dipendente.

Per la categoria di appartenenza del dipendente che sottoscrive il presente contratto la declaratoria del CCNL vigente prevede attività caratterizzate da:

- Elevate conoscenze pluri specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale;
- Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Art.5 -Periodo di prova

Il presente contratto non prevede il periodo di prova.

Art.6 -Trattamento economico

La retribuzione, rapportata al periodo di effettivo servizio, è quella prevista dal vigente CCNL-comparto Regioni-Enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento, come di seguito indicato:

- Stipendio base
- Rateo di tredicesima

Si aggiungono altre indennità se ed in quanto dovute per legge.

Art.7 -Luogo e sede di lavoro

Il dipendente Belladonna Vito è destinato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso il Comune di Modugno – Servizio 9: Ufficio Piano di Zona. Rientrano nei poteri organizzatori del datore di lavoro i provvedimenti di utilizzazione nelle strutture dell'Ente.

Art.8 -Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 20 ore settimanali, articolato secondo l'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal Responsabile del Servizio.



Art.9 -Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs.n.165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, che ai sensi del citato art.53 del D.lgs.n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dal datore di lavoro.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.10-Tutela dei dati personali

Il datore di lavoro garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei dati personali, che detto trattamento, derivante dal rapporto di lavoro in atto, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96.

Art.11-Disposizioni di rinvio

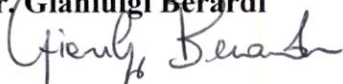
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto vengono applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (libro V, titolo II, capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Regioni-Enti locali" di volta in volta e nel tempo vigenti.

Art.12-Registrazione

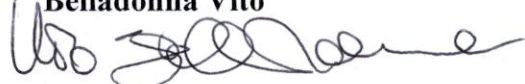
Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge.

Letto e sottoscritto

IL Responsabile del Servizio 1
Dr. Gianluigi Berardi

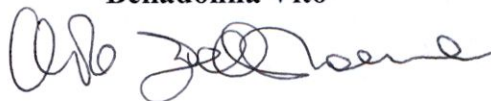


Il dipendente
Belladonna Vito



Il sottoscritto, Belladonna Vito, dichiara di approvare in forma specifica, ai sensi dell'art.1341 c.c. le seguenti clausole: art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9.

Il dipendente
Belladonna Vito



Minoris



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Piazza del Popolo n. 16 – c.a.p. 70026

Tel 080 5865707 – fax 080 5325740

pec email comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO 1 – Affari Generali - Personale

**Al sig. Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Segretario Generale
LORO SEDI**

Oggetto: Proroga rapporto di lavoro dott. Vito BELLADONNA.

Comunico, per quanto di dovere, che soltanto in data odierna, alle ore 09.59, ho ricevuto per posta elettronica, il verbale n. 13 del 13/12/2013 del Coordinamento Istituzionale dell'Ufficio di Piano nel quale si chiede di provvedere alla proroga del rapporto di lavoro con il dott. Vito Belladonna, in scadenza oggi, per un anno.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali sono gli indirizzi di questa Amministrazione sulla questione, in modo tale da poter predisporre, eventualmente, nel pomeriggio di oggi gli atti propedeutici alla proroga anzidetta, fermo restando la compatibilità di detta proroga con i vincoli assunzionali e di spesa con riferimento alle quali è necessario operare le dovute verifiche.

Con osservanza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gianluigi BERARDI



Data: Mon, 16 Dec 2013 09:59:09 +0100 [00:59:09 PST]

Da: Vito Belladonna - Ufficio di Piano <v.belladonna@comune.modugno.ba.it>

A: g.berardi@comune.modugno.ba.it

Cc: r.scardigno@comune.modugno.ba.it, r.scardigno@psico.uniba.it

Oggetto: Verbale Coordinamento n. 13 del 131213

Parte(i):  2 Verbale Coordinamento n. 13 del 131213.pdf 162 KB

 1 sconosciuto 0 KB

Ciao Gianluigi,
ti invio il verbale del Coordinamento Istituzionale relativo alla proroga.

Vito Belladonna

Comune di Modugno
Ufficio di Piano - Ambito Sociale di Zona n. 10
Ref. Area Programmazione e Progettazione
Via X Marzo - 70026 Modugno (BA)
E-mail: v.belladonna@comune.modugno.ba.it
E-mail: vitobelladonna@gmail.com
Mail pec: ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Tel.: 0805865443-4-5-6- / Fax: 080 5355077
Cell.: 3333977652



Città di Bitetto



Città di Modugno



Comune di Bitritto

AMBITO TERRITORIALE

Modugno – Bitetto - Bitritto

Ufficio di Piano

PIANO SOCIALE DI ZONA

Ambito Comuni di Modugno – Bitetto – Bitritto

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

n. 13 DEL 13/12/2013

L'anno duemilatredici il giorno 13 del mese di dicembre, presso l'Ufficio di Piano si è riunito il Coordinamento Istituzionale con la presenza di:

COMUNE	INTERVENUTO	P	A
MODUGNO	Assessore dott.ssa Rosa Scardigno	X	
BITETTO	Assessore sig. Domenico Gargano	X	
BITRITTO	Assessore sig. Gerardo De Letteriis	X	
DIRETTORE DEL DSS N.9	Dr. Angela Ditolve		X

Premesso che il Coordinamento Istituzionale era regolarmente convocato per il giorno 5/12/2013 e aggiornato per il giorno 12/12/2013, ma veniva ancora aggiornato in data odierna per discutere l'ultimo punto all'ordine del giorno:

- Varie ed eventuali.



Città di Bitetto



Città di Modugno



Comune di Bitritto

AMBITO TERRITORIALE

Modugno – Bitetto - Bitritto

Ufficio di Piano

In particolare, si esamina la questione della proroga del contratto per il Referente programmazione e progettazione.

Il Coordinamento condivide la necessità di prevedere, laddove fosse tecnicamente possibile, una proroga al contratto del dott. Belladonna in virtù degli adempimenti previsti per il PAC e il Piano Sociale di Zona 2014-2016.

A tal proposito, l'Assessore Scardigno, quale tempo utile al fine di consentire la conclusione dei procedimenti e degli adempimenti incombenti, ritiene congruo un periodo massimo di 3 mesi.

L'Assessore De Letteriis sostiene che tale periodo debba essere di almeno un anno, per assicurare la continuità e la funzionalità dell'Ufficio di Piano, che lo ha visto negli ultimi mesi unico riferimento costante.

L'Assessore Gargano a tal proposito evidenzia quanto accaduto in occasione della scadenza contrattuale della dott.ssa De Filippis (predecessore del dott. Belladonna), per la quale il Comune capofila non ritenne opportuno concedere la proroga del contratto, pur proposta dallo stesso, creando di fatto una situazione di stallo fisiologica, tanto da indurre la Regione a commissariare l'Ambito sulle procedure di competenza del profilo professionale ricoperto dalla stessa. Per tali motivi, onde evitare il riporsi di talune situazioni, si ritiene doveroso provvedere alla proroga nei tempi e nelle modalità sostenute dal collega De Letteriis.

In virtù di tale confronto, si evince che la maggioranza legittimata del Coordinamento propende per una proroga di anni 1 del contratto del dott. Vito Belladonna per le motivazioni su esposte e demanda al comune capofila tutti gli atti dovuti e conseguenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

Assessore del Comune di Modugno Dott.ssa Rosa Scardigno

Rosa Scardigno

Assessore del Comune di Bitetto Sig. Domenico Gargano

Domenico Gargano

Assessore del Comune di Bitritto Sig. Gerardo De Letteriis

Gerardo De Letteriis

Il segretario verbalizzante

Dott. Vito Belladonna

Vito Belladonna